

DISCIPLINARE D'INCARICO DI PRESTAZIONE PROFESSIONALE ESTERNA FINALIZZATO A GARANTIRE IL SUPPORTO TECNICO-GIURIDICO ALLO SVILUPPO DELLE ATTIVITÀ PREVISTE DAL PROGETTO INTERREG ITALIA – SVIZZERA VISTA TICINO

PARTI INTERESSATE

Committente: ERSAF - Ente Regionale per i Servizi all'Agricoltura e alle Foreste
Via Taramelli 26 - 20124 MILANO
C.F. e P.I. 03609320969

Professionista: XXXXXXXXXXXX

Art. 1. OGGETTO DELL'INCARICO

ERSAF conferisce a XXXXXXXXXXXX l'incarico di prestazione professionale esterna per lo svolgimento delle attività di cui all'art. 2.

Art. 2. ATTIVITA' E MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELL'INCARICO

Il Professionista incaricato si impegna a svolgere le seguenti prestazioni di seguito dettagliate:

- supporto specialistico, per gli aspetti giuridici e di diritto internazionale, al raggiungimento degli obiettivi del progetto;
- predisposizione degli elaborati e della documentazione in materia di diritto internazionale previsti dal progetto VISTA TICINO;
- approfondimento e analisi del quadro normativo italiano, in raccordo con quello svizzero, nonché individuazione e valutazione delle possibili forme di cooperazione e degli strumenti di accordo internazionale utili al perseguimento degli obiettivi del progetto;
- approfondimenti delle diverse forme di cooperazione transnazionale, degli effetti, delle implicazioni correlate e delle ricadute per ciascun territorio interessato (livelli nazionali e regionali, cantonale e federali)
- analisi dell'assetto di governance esistente e predisposizione di valutazioni giuridiche a supporto della definizione del modello di governance definito dal progetto, in raccordo e integrazione con gli approfondimenti giuridici in corso da parte elvetica;
- definizione della proposta di modello di governance ottimale, in collaborazione e raccordo con gli esperti incaricati dai partner svizzeri
- supporto alla redazione, per gli aspetti giuridici, dei prodotti previsti dal progetto, tra cui, in particolare, proposta del modello di governance ottimale, protocollo di intesa;
- supporto, per gli aspetti di natura giuridica, alle attività di networking istituzionale, sensibilizzazione e coinvolgimento degli stakeholder;

- supporto, per gli aspetti giuridici e di diritto internazionale, all'attivazione e alla regia dei tavoli tecnici territoriali, con elaborazione dei relativi contenuti tecnico-giuridici, in collaborazione con le attività dei partner;
- partecipazione, su richiesta di ERSAF, a riunioni, incontri, tavoli tecnici, workshop, eventi e ogni altra iniziativa connessa alle attività del progetto, in presenza e/o da remoto, qualora il relativo contributo specialistico sia ritenuto necessario;
- realizzazione di un momento formativo sui risvolti giuridico amministrativi legati ai temi di progetto con particolare attenzione ai Contratti di Fiume
- supporto al raccordo con il partenariato di progetto.

PRODOTTI

I prodotti richiesti al professionista incaricato sono:

- Programma di massima delle attività da realizzare a supporto del progetto VISTA TICINO;
- Report intermedio di sintesi delle attività svolte;
- Report finale di sintesi delle attività svolte e degli output di progetto con allegati tutti i contenuti sviluppati.

Art. 3. COMPENSO E DURATA INCARICO

Il presente incarico decorre dalla data di sottoscrizione del presente disciplinare e termina il 31/03/2027, salvo proroga della durata del progetto VISTA TICINO concessa dall'Autorità di Gestione del programma Interreg IT – CH, al massimo entro e non oltre il 30/06/2027.

Il corrispettivo previsto è pari a € 35.000,00, oltre IVA e oneri previdenziali e assistenziali, nelle aliquote di legge pro tempore vigenti, dalla data di sottoscrizione prorogabili ai sensi dell'Allegato A della Delibera CdA ERSAF III/308 29 novembre 2017 "Regolamento per il conferimento degli incarichi a soggetti esterni" dell'art. 9.

Il compenso è stabilito in funzione della valutazione insindacabile di ERSAF e quantificato sulla base dell'impegno presunto necessario allo svolgimento delle predette attività ed in base alle competenze richieste al professionista.

Il pagamento, dietro presentazione di fattura, sarà effettuato previa verifica del Dirigente responsabile, sulla base dello stato di avanzamento dei lavori, come di seguito definito:

Attività prevista	Quota da liquidare	Data di liquidazione
Programma di massima delle attività da realizzare a supporto dei progetti VISTA TICINO	€ 10.000 oltre IVA e oneri se dovuti	30 giorni dalla data di sottoscrizione del contratto
Report intermedio	€ 20.000 oltre IVA e oneri se dovuti	18/12/2026
Report finale	€ 5.000 oltre IVA e oneri se dovuti	31/03/2027

ERSAF riconosce al soggetto incaricato eventuali rimborsi spese, previa autorizzazione alla spesa per inderogabili necessità ed opportunità di attività, dietro presentazione e approvazione dei giustificativi delle spese sostenute fino ad un massimo di € 1500,00 e nel rispetto delle regole previste da ERSAF

Art. 4 – TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il Professionista ha l'obbligo di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi e per gli effetti della L. 136/2010 e - con la sottoscrizione del presente disciplinare di incarico - si assume espressamente tutti gli obblighi previsti dalla predetta L. 136/2010 e ss.mm. ii..

Art. 5. PENALITA'

In caso di inadempienza, nei tempi previsti all'Art. 4 del presente disciplinare per cause diverse da quelle di forza maggiore, l'ERSAF applicherà una penale del 5% sull'importo dovuto al Professionista incaricato per ogni settimana di ritardo.

Se il ritardo supererà, per cause e responsabilità del Professionista incaricato, i 30 giorni, ERSAF si riterrà libera da impegni verso il medesimo, senza che lo stesso possa pretendere compensi o indennizzi di sorta sia per onorari che per rimborso spese.

La penale di cui sopra non sarà applicata se il mancato rispetto della data ultima di consegna non dipenderà da cause o responsabilità imputabili al Professionista incaricato.

Art. 6. USO DEL MATERIALE PRODOTTO

Il materiale eventualmente prodotto rimane di proprietà dell'ERSAF e di Regione Lombardia. Il Professionista potrà comunque utilizzare il materiale prodotto con il presente incarico per altri lavori professionali o altro uso pubblico, solo su esplicita autorizzazione di ERSAF.

Art. 7 - RESPONSABILITÀ

Il Professionista è responsabile dell'esatto adempimento del contratto.

Egli è altresì responsabile dei danni a persone e/o cose derivanti dall'espletamento delle presentazioni contrattuali e imputabili allo stesso; pertanto, dovrà adottare tutti i provvedimenti e le cautele all'uopo necessari, sollevando l'Ente da qualsiasi responsabilità e da qualsiasi pretesa avanzata da terzi ed inerente all'espletamento del contratto

Art. 8 - OBBLIGO DI RISERVATEZZA

Tutti i dati, informazioni e documentazione di carattere riservato di cui il professionista entrerà in possesso nell'espletamento dell'incarico di cui al presente contratto dovranno essere considerati riservati ed è fatto assoluto divieto alla loro divulgazione durante e successivamente alla conclusione del presente rapporto, se non previa autorizzazione specifica da parte di ERSAF.

Art. 9 - RECESSO E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Le parti possono recedere dal contratto ai sensi dell'art. 2237 del Codice civile.

Il contratto si risolve di diritto, ai sensi dell'art. 1456 del Codice civile, per reiterata inosservanza delle prescrizioni fornite dal committente.

Nel caso in cui si verificasse, nel corso della prestazione, il venir meno di uno dei requisiti generali previsti dal punto 4 dell'avviso di selezione, ERSAF potrà esercitare il diritto di recesso immediato dal contratto per giusta causa, a norma dell'art. 2119 del Codice civile.

In ogni caso di recesso e risoluzione del contratto, spetta il pagamento delle prestazioni validamente concluse a favore dell'incaricato. È fatto salvo il risarcimento dei danni subiti dal committente derivanti dalla mancata esecuzione delle prestazioni per causa imputabile all'incaricato.

In caso di negligenza o imperizia nell'esecuzione dei servizi o quando ne venga compromessa la tempestiva esecuzione e la buona riuscita, ERSAF avrà il diritto di liquidare in qualsiasi momento, a suo insindacabile giudizio, la parte dei servizi regolarmente eseguita e consegnata, qualunque ne sia l'importo complessivo. Al soggetto incaricato sarà addebitato il maggior onere derivante ad ERSAF dalla stipulazione di un nuovo contratto con un altro soggetto.

Art. 10 – CONTROVERSIE

Per le eventuali controversie relative all'interpretazione ed esecuzione del presente contratto sarà competente esclusivamente il Foro di Milano.

Art. 11. DECORRENZA DEL DISCIPLINARE

Il presente disciplinare diverrà impegnativo per il Professionista all'atto della firma, mentre lo diverrà anche per l'ERSAF alla prescritta e definitiva approvazione.

Art. 12 – CODICE DI COMPORTAMENTO

Il Professionista si impegna all'osservanza delle norme contenute nel Codice di comportamento di ERSAF (in allegato), per quanto compatibili. La violazione degli obblighi derivanti dal suddetto Codice comporta la decadenza del rapporto.

Art. 13 – RINVIO

Per quanto non espressamente previsto dal presente disciplinare, si fa esplicito rimando alle norme del Codice civile che disciplinano il lavoro autonomo (art. 2229 e seguenti) ed alle altre norme vigenti in materia.

ART. 14 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Si veda informativa allegata.

Milano,

Il Professionista

Vicedirezione
Il Direttore Vicario

Art. 15 – APPROVAZIONE SPECIFICA

Si approvano specificamente ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341, 1342 Codice civile le seguenti clausole: art. 5 penalità, art 9 risoluzione del contratto e art. 10 controversie.

Il professionista si impegna all'osservanza delle norme contenute nel Codice di comportamento di ERSAF (in allegato), per quanto compatibili. La violazione degli obblighi derivanti dal suddetto Codice comporta la decadenza del rapporto.

Il Professionista